



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

AREA III - Gestione Personale della Scuola
 U.O. n.9 - Reclutamento I e II grado
 Travascio

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, contenente il "Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di Istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare il comma 605 dell'art. 1;
- VISTO** il D. M. n. 235 del 01/04/2014, recante termini e modalità per l'aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 3976 del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, nonché l'elenco degli esclusi, del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017, e successivi decreti di rettifica;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 7002 del 26/08/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'A.S. 2016/2017, nonché le successive integrazioni;
- VISTO** il proprio precedente decreto n. 9169 del 17/10/2016 che, in esecuzione del decreto monocratico del TAR Lazio sez. III bis-n. 5718/16 (R. G. n. 10621/15)- ha disposto l'inserimento, con riserva, nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento per la scuola secondaria della sottoelencata ricorrente abilitata PAS o TFA:
DI GIORE Maria Antonia nt. 07.10.1980 (SA) cl. A043
- TENUTO CONTO** che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui il prosieguo del giudizio sia favorevole all'Amministrazione;
- VISTA** la rinuncia della ricorrente al ricorso n. 10621/2015 TAR Lazio/Roma Sez. III bis e la conseguente cancellazione dal ruolo disposta all'udienza pubblica del 28/03/2017;
- RITENUTO** di dover, pertanto, procedere alla cancellazione della ricorrente **DI GIORE Maria Antonia dalle GAE per la cl. di conc. A043** e quindi alla conseguente inefficacia della misura cautelare concessa, ovvero del decreto cautelare n. 5718/2016;
- VISTO** l'art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del 29/11/2007 nella parte in cui prevede che "*è comunque causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto*";

DECRETA

- 1.1 Per le motivazioni di cui in premessa è cancellata con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia e dalle graduatorie d'Istituto di I fascia la sottoelencata ricorrente, precedentemente inserita con riserva nelle corrispondenti

Pag. 1 di 2

PEC: usppz@postacert.istruzione.it / PEO: usp.pz@istruzione.it / sito Internet: www.istruzioneepotenza.it

✉ Piazza delle Regioni, 1 - 85100 Potenza ☎ Telefono: 0971/306311C.F. 80003310762 / Codice Ipa:

m_pi / Codice Univoco per la fatturazione elettronica: K2CT3W



Graduatorie ad Esaurimento e nelle graduatorie d'istituto di I fascia in esecuzione del Decreto monocratico n. 5718/16 (R. G. n. 10621/15), emesso dal TAR Lazio sez. III bis:

DI GIORE Maria Antonia nt. 07.10.1980 (SA) cl. A043

- 1.2 Per effetto della suddetta cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di questa provincia, è annullato l'atto di individuazione della predetta docente come destinataria di contratto di supplenza per l'a.s. 2016/2017 conferito dal dirigente della Scuola Polo o dalle graduatorie d'istituto di I fascia;
- 1.3 Il Dirigente Scolastico che ha stipulato con la predetta docente contratto a tempo determinato a seguito dell'atto di individuazione annullato con il presente decreto, adotterà, in attuazione dell'apposita clausola risolutiva, il decreto motivato di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che dava lei diritto all'individuazione.
- 1.4 Ai sensi dell'articolo 2126 c.c., 1° comma (*"La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione"*) restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.
- 1.5 Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

IL DIRIGENTE

- *Debora INFANTE* -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Alla docente DI GIORE Maria Antonia
Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici della Provincia
All'USR per la Basilicata
Alle OO.SS. della Scuola
All'Albo/sito web